



COMUNE DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 31.07.2023

Atto n° 2052

Oggetto: Invito a comparire I00113/2021, ai sensi dell'art.51 D.P.R. 633/72, art. 32 D.P.R. 600/73, periodo di imposta anno 2016, IVA dovuta dalle PP.AA. scissione dei pagamenti art.17 – ter del DPR 633/1972. Impegno e liquidazione spesa per iva da versare.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 27.07.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 118.376,32 è imputata al CAP. 13000 IMP. 831/23 LIQ. 1822/23

VISTO: si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 31.07.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Sulsenti, nella qualità di Dirigente della Direzione Politiche Culturali e Fiscalità Locale", nominato con determinazione del Sindaco nr.61 del 14.07.2023, dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso:

Che in data 01/04/2021, è stato notificato al Comune di Vittoria, ai fini della verifica dei corretti adempimenti in materia di Split Payment, l'invito a comparire I00114/2021 ed a produrre documentazione relativa all'anno d'imposta 2016, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in merito all'accertamento sul corretto versamento di Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti – ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972.

Corretta applicazione della normativa Iva, per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dalla "scissione dei pagamenti" (cd. split payment);

Che La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

L'art. 5, comma 1, del Decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente". In tali casi, ai sensi del successivo comma 2, "l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre;

Preso atto che l'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate, in data 21/03/2023 ha notificato invito 5 ter del d.lgs. 218/97 con il quale invitava la parte a definire la posizione per l'anno 2016 sulla base di quanto segue: l'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate ha ricostruito l'iva dovuta, secondo quanto disposto dall'art 54 comma 2 DPR 633/72, sulla base dei registri prodotti nel seguente modo:

è stata sommata l'iva relativa a tutte le 10 sezioni dei registri Fatture pagate – Iva Esigibile – sezionale 1 acquisti (in ordine all'iva detraibile risultante dalle fatture di acquisto pagate e divenuta esigibile), Registro IVA corrispettivi/vendite sezionale 1 al 31 dicembre 2016 (in ordine all'iva riscossa per le vendite o l'incasso di corrispettivi), Fatture Riscosse – Iva Esigibile sezionale 2 Vendite acquisti split al 31 dicembre 2016 (con riferimento alle fatture di acquisto divenute esigibili in regime split Payment e registrate in reverse charge sia tra gli acquisti che tra le vendite.

Ciò premesso, in data 03/04/2023, 20/04/2023, 26/04/2023, 16/05/2023 si sono svolti i contraddittori dei quali è stata prodotta documentazione finalizzata alla giustificazione delle contestazioni dell'Ufficio Controlli. Inoltre in data 09/05/2023 questo Ufficio, come indicato nel contraddittorio del 26/04/2023, ha prodotto ulteriore documentazione trasmessa a mezzo PEC:

- In particolare l'Ufficio ha prodotto, tra gli altri documenti, un file Excel denominato "prospetti servizi commerciali x ade" con il quale ha fornito, come di seguito illustrato, elementi probatori a supporto della detraibilità di ulteriore iva sugli acquisti rispetto a quanto già rilevato dall'Ufficio.
- L'Ufficio al fine di fornire elementi a supporto del proprio operato, ha presentato, inoltre, una memoria esplicativa, nella quale ha sostanzialmente rappresentato che le operazioni di pagamento nei confronti dei fornitori sono state trattate nel seguente modo:
 - 1) Operazioni in regime di esigibilità immediata dell'iva e senza emissione reversale cioè operazioni derivanti dalla contabilizzazione delle fatture di acquisto emesse in data antecedente al 01/01/2015 ovvero anche in data successiva purché emesse da soggetti esonerati dall'applicazione dello split payment (es. professionisti).
 - 2) Operazione in regime di esigibilità differita dell'iva (split payment) con emissione di reversale, cioè quelle operazioni derivanti dalla contabilizzazione delle fatture di acquisto emesse in data successiva al 01/01/2015. L'imposta così gestita, poiché inerente ai servizi commerciali, è stata imputata al capitolo di bilancio 3880 articolo 82 (split commerciale) e trattenuta, ovvero in taluni casi imputata al capitolo di bilancio 3880 articolo 81 (split istituzionale).
 - 3) Operazioni in regime di esigibilità differita dell'iva (split payment) ma contabilizzate in esigibilità immediata e con emissione di reversale cioè quelle operazioni derivanti da fatture di acquisto emesse in data successiva al 01/01/2015 che sebbene l'ente le abbia contabilizzate nel registro iva acquisti come operazioni in regime di esigibilità immediata ha anche provveduto all'emissione di reversale di natura istituzionale imputata al capitolo di bilancio 3880 articolo 81 (split istituzionale). In tali circostanze l'iva non è stata pagata ai fornitori ma versata con F24 e codice tributo 620E all'erario.
- In ordine alla casistica di cui al punto 3), la parte ha evidenziato, nella citata memoria, che il comportamento formalmente non corretto adottato dal Comune di Vittoria non ha causato pregiudizio alcuno per l'Erario.
- A fronte infatti di registrazioni complessive rientranti in questa casistica per € 172.897,31, sono state emesse reversali di natura istituzionale per complessivi € 161.422,19 (che si ricorda essere interamente versati all'erario) e reversali di natura commerciale per € 558,11 per mero errore di imputazione al corretto capitolo di bilancio.

L'Ufficio ha richiesto il riconoscimento in detrazione dell'iva relativa ad alcune fatture che benché relative ad iva commerciale, sono state registrate erroneamente solo sul registro degli acquisti e non anche sul registro delle vendite, ma con iva trattenuta con reversale, imputata a iva istituzionale e quindi versata.

L'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate accoglie la richiesta di riconoscere in adesione l'iva registrata solo sugli acquisti e versata con codice 620E. Tecnicamente l'Ufficio procederà ad accertare la maggior iva riconosciuta detraibile tra le vendite nel quadro VE (si inserisce nel VE visto che erroneamente l'Ente ha indicato tutta l'iva split nel VE anziché sul VJ) e nello stesso tempo verrà riconosciuto il versamento sulla riga VL29 versamenti periodici (come si vedrà di seguito il versamento è inferiore al valore registrato solo sugli acquisti. Quindi gli acquisti di natura commerciale vengono riconosciuti detraibili, vengono accertati come operazioni imponibili nel VE e vengono riconosciuti i versamenti effettivi legati a tali operazioni);

Preso atto che l'Agenzia delle Entrate ha accertato che: ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 commi 22 e 4 (senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice) Dpr 633/72, una maggior imposta oltre oneri dovuti per Legge a € 118.376,32, ha emesso avviso di accertamento n. TYZ06C700119/2023, prot. AGE.AGEDP-RG.REGISTRO UFFICIALE.0062606.18-07-2023.U, acclarato al protocollo Generale n.32378 del 19.07.2023, notificato in pari data.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di impegnare e liquidare la spesa di € 118.376,32 al cap. 13000/82
3. Di emettere mandato di pagamento tramite f24 che si allega alla presente.

L'Istruttore Amministrativo

f.to Salvatore Amodio

Il Dirigente

f.to Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 01.08.2023 al 15.08.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO